

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma

Posta Elettronica: previmil@previmil.difesa.it

Posta Elettronica Certificata: previmil@postacert.difesa.it

Allegati: 2 (due); Annessi: //.

OGGETTO: Articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Sentenza n. 12/2021/SR/QM/SEZ delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

A **ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"**

^^^^^^^^^^

Seguito: M_D GPREV REG2021 0016812 del 24 febbraio 2021.

^^^^^^^^^^

1. La scrivente Direzione generale ha già fornito le prime prescrizioni per l'applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ del 4 gennaio 2021) in relazione all'art. 54, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

In particolare, la circolare del 24 febbraio 2021, cui si fa seguito, ha preso in considerazione il personale militare collocato in quiescenza con più di 20 anni di servizio e che, al 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità contributiva compresa tra 15 e 18 anni (meno un giorno), quando collocato o da collocare in ausiliaria oppure transitato nella riserva e **in attesa dell'adozione del provvedimento definitivo** di pensione. Per tali fattispecie, è stabilito che la quota retributiva della "pensione mista" sia calcolata sulla base dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31 dicembre 1995 e che l'Amministrazione della Difesa agisca **d'ufficio**, in analogia con il criterio che risulta poi adottato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nella sopravvenuta circolare del 14 luglio 2021, n. 107.

Si rammenta, peraltro, che i principi espressi nella sentenza non riguardano coloro che hanno conseguito al 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, per i quali nulla è innovato.

2. Con la presente circolare, alla luce della recentissima pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 12/2021 del 9 settembre 2021, che ha allargato la platea dei destinatari del principio di diritto di cui alla pronuncia di gennaio 2021, si puntualizza che le sopra richiamate istruzioni concernenti il calcolo della quota retributiva della pensione liquidata ai sensi dell'art.

./.

1, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, sono estese pure in favore dei militari che posseggono un'anzianità inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, sempre con ricalcolo operato d'ufficio.

3. Si aggiunge che, nei predetti casi, la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati, ove maturati, decorre dalla data dell'avvenuto deposito in Segreteria della pertinente sentenza della Corte dei conti o da eventuale atto interruttivo antecedente.
4. Diversamente, nei confronti dei soggetti destinatari di **provvedimenti definitivi** di pensione ordinaria e/o privilegiata [segnatamente cessati nella posizione della riserva o del congedo assoluto *ante* 1° gennaio 2010, data a partire dalla quale l'INPS (allora INPDAP) è subentrato nella competenza per la liquidazione delle relative pensioni], si precisa che si potrà procedere al riesame dei relativi trattamenti solo su **iniziativa di parte**, fatta salva la disciplina preclusiva dettata dagli artt. 204 e ss. del D.P.R. n. 1092/1973.

Ne consegue che si provvederà alla revoca in via amministrativa del provvedimento di pensione definitivo, unicamente in ipotesi di domanda proposta entro i tre anni dalla comunicazione dello stesso, come previsto, a pena di decadenza, dall'art. 205, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973.

Per coloro che non avessero inoltrato domanda, si unisce un modello esemplificativo in Allegato "B", da produrre qualora ancora in termini. Ove ritenuto opportuno, gli interessati potranno utilizzare lo stesso modello per confermare, in chiave sollecitatoria e collaborativa, la sussistenza di una tempestiva domanda antecedente.

5. Infine, con riguardo alla trattazione del **contenzioso pendente** in primo grado o in appello - fermo restando quanto osservato in precedenza anche con riguardo al presupposto della tempestività della domanda ove richiesta - si concorda su quanto indicato dalla circolare INPS n. 107/2021, stante l'identità della posizione processuale nelle liti in argomento. Pertanto, la ricostituzione del trattamento pensionistico verrà riconosciuta *"nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell'atto introduttivo, salvo l'effetto di eventuali atti interruttivi anteriori"*.
6. Si fa riserva di indicazioni integrative in relazione ai possibili ulteriori arresti giurisprudenziali in materia nonché, ove necessario, ai contenuti della circolare in fase di emanazione a cura dell'INPS, specificamente rivolta alla sentenza n. 12/2021.
7. Si chiede di dare capillare diffusione alle presenti disposizioni operative, che saranno comunque pubblicate sul sito istituzionale di PREVIMIL, e si confida nella puntuale ottemperanza da parte di codesti Enti in vista di un tempestivo aggiornamento dei trattamenti pensionistici agli aventi titolo come sopra individuati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Antonella ISOLA